



DIREZIONE CULTURA E SPORT

AVVISO PUBBLICO

CONCESSIONE A TERZI DEGLI IMMOBILI DI VIA GRAN BRETAGNA 48 "GAVINUPPIA" E DI VIA BALDOVINI 1/A "LABORATORIO L'ARTIFICIO"

Art. 1 – Oggetto della concessione

Il Comune di Firenze, in esecuzione della decisione del Collegio di Presidenza del Quartiere 3 (prot.405690/2016) intende concedere a terzi gli immobili di via Gran Bretagna 48 e di via Baldovini 1/a, per lo svolgimento di attività culturali.

Tale procedura non rientra nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici" se non per quanto espressamente richiamato per analogia.

Art. 2 - Descrizione degli spazi

A) IMMOBILE DI VIA GRAN BRETAGNA 48

Il bene, denominato "Centro Giovani Gavinuppia" (GAV) del Quartiere 3, è composto da una unità immobiliare che costituisce l'intero fabbricato, per la maggior parte ad un unico piano, con una piccola porzione di locali posti al piano interrato, con ampio resede circostante, con accesso diretto dalla via Gran Bretagna 48.

L'edificio ha pianta regolare di forma rettangolare con vari accessi dal resede esterno, di cui uno sull'ingresso principale e gli altri direttamente su alcuni locali dell'unità.

In particolare il fabbricato è costituito da:

- al piano terreno: un ampio ingresso principale dal quale si accede ai locali attigui, costituiti da due locali ufficio con collegati due locali ripostiglio, un ampio locale, una palestra e un locale interno non dotato di finestre. Dall'ingresso si accede anche ad un ampio corridoio che disimpegna i restanti locali dell'unità costituiti da una zona servizi igienici, due ampi locali, due locali di dimensioni più ridotte dai quali si accede ad altri due piccoli vani;
- al piano interrato: un locale deposito e un locale centrale termica, accessibili dal resede esterno attraverso una scala esterna di collegamento.

I locali al piano terreno hanno una superficie utile di 559,70 mq.; i locali al piano interrato hanno superficie rispettivamente di mq. 20,00 il deposito e mq. 14,50 la centrale termica.

Il fabbricato è interamente circondato da un ampio resede/cortile esterno di superficie di circa mq.2.000,00, in parte lastricato, in parte asfaltato, in parte rifinito a prato.

Il tutto come illustrato nella planimetria allegata.

All'interno del recede vi sono alberature varie e a tratti, lungo la recinzione, sono presenti delle siepi.

Negli anni, l'attività del Centro si è caratterizzata per l'offerta di corsi per il tempo libero, attività per il benessere psicofisico e per la disponibilità di un sala prove musicale.

Presso il Centro la Direzione Istruzione del Comune di Firenze, svolge un servizio di sostegno allo studio rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado. Pertanto il soggetto aggiudicatario dovrà coordinarsi con la predetta Direzione per consentire il proseguimento del servizio.

B) IMMOBILE DI VIA BALDOVINI 1/A

L'unità immobiliare denominata Laboratorio L'Artificio, ubicato in via Baldovini n°1/a, si compone di ingresso/disimpegno, 3 stanze (di cui una attrezzata con forno da ceramica 1000° temperatura), 1 wc; per una superficie utile di mq. 52. Il tutto come illustrato nella planimetria allegata.

Dal 2001 lo spazio si è caratterizzato per l'offerta di corsi di ceramica rivolto ai vari target di età.

Art. 3 –Attività culturali richieste

Il concessionario dovrà sviluppare all'interno degli immobili (denominati Gavinuppia e Laboratorio L'Artificio) attività culturali mediante un progetto ben articolato con le caratteristiche descritte nei seguenti **punti a. e b.**

a. Immobile di via Gran Bretagna 48 "Gavinuppia":

L'immobile è destinato ad ospitare un centro polifunzionale che si caratterizzi come un luogo di incontro, in grado di offrire corsi multidisciplinari nell'ambito culturale e per il benessere psicofisico, rivolti a tutte le fasce di età, in particolare i giovani.

Le attività dovranno essere finalizzate al riconoscimento dello spazio nel quartiere, come luogo di produzione e fruizione culturale, in grado di attivare anche progetti di rete, in sinergia con i soggetti del territorio, per favorire la partecipazione e l'appartenenza consapevole alla città e al suo tessuto culturale e sociale.

In particolare, **il concorrente dovrà presentare una proposta progettuale** per valorizzare al meglio il Centro mediante l'organizzazione di:

1. attività rivolte ai giovani, mirate ad accompagnare il loro percorso di crescita, stimolando e valorizzando il loro protagonismo e favorendo la loro creatività e la loro partecipazione alla vita sociale. Dovranno essere previste anche attività gratuite;
2. corsi prioritariamente nei seguenti settori: lo studio delle lingue, la musica, il teatro, le discipline volte al benessere psicofisico. Il concorrente potrà proporre anche altre tipologie di corsi di interesse per la cittadinanza, che saranno eventualmente valutate dal Comune. Le tariffe dei corsi dovranno avere costi calmierati;
3. attività musicali (da realizzarsi nella sala prove) e laboratori volti a favorire lo sviluppo e il perfezionamento di nuove professionalità in ambito culturale;
4. spettacoli, workshop e performance da offrire gratuitamente alla cittadinanza da realizzarsi presso il Gavinuppia o altra location concordata o indicata dalla Direzione Cultura e Sport.

Limitatamente al periodo estivo, nell'area esterna, potrà essere realizzata una programmazione culturale e un eventuale piccolo punto di ristoro accessorio.

Il soggetto concorrente interessato potrà, quindi, presentare una progettualità anche per l'area esterna.

La struttura denominata "Gavinuppia" dovrà prevedere un'apertura alla cittadinanza di almeno 5 giorni settimanali.

Le attività culturali potranno avere anche natura economica ai soli fini del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario dell'intero progetto, della sostenibilità economica della programmazione culturale, della gestione e manutenzione ordinaria dell'immobile.

Tutti i ricavi che le attività produrranno dovranno essere reinvestiti nella gestione e nelle attività culturali gratuite da offrire alla cittadinanza, in particolare ai giovani, per aumentare la fruibilità e la godibilità dell'immobile, come da piano economico finanziario da presentare in sede di offerta (articolo 14).

b. Immobile di via Baldovini "Laboratorio L'Artificio":

Lo spazio è destinato ad accogliere attività artistiche artigianali, in particolare corsi di ceramica, in quanto vi è un locale attrezzato con un forno da ceramica (1000° c temperatura).

Il concorrente dovrà sviluppare un progetto che prevede un'apertura alla cittadinanza di almeno 5 giorni settimanali, con laboratori, stage e incontri, anche attraverso la collaborazione con gli istituti scolastici e i soggetti del territorio in grado di valorizzare lo spazio e la sua offerta culturale negli ambiti sopra indicati.

Il concorrente dovrà proporre un progetto che identifichi gli spazi come un luogo di incontro con attività artistiche e corsi rivolti a bambini, giovani e adulti.

Le attività culturali potranno avere natura economica ai soli fini del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario dell'intero progetto, della sostenibilità economica della programmazione culturale, della gestione e manutenzione ordinaria dell'immobile.

I ricavi che le attività produrranno dovranno essere reinvestiti nella gestione e nelle attività culturali gratuite da offrire alla cittadinanza, per aumentare la fruibilità e la godibilità dell'immobile, come da piano economico finanziario da presentare in sede di offerta.

Art. 4 - Durata della concessione

La concessione ha la durata di 5 anni, decorrenti dalla data della sottoscrizione della concessione e potrà essere rinnovata alla scadenza, per un periodo di 5 anni, previa valutazione dei risultati conseguiti e dell'interesse dell'Amministrazione comunale, salvo disdetta del Concessionario da comunicarsi almeno sei mesi prima.

Al momento della consegna della struttura sarà predisposto apposito verbale, da cui dovrà risultare l'accettazione da parte del Concessionario dell'obbligo di mantenere i beni consegnati con diligenza ed in perfetta efficienza, nonché il rispetto degli obblighi di custodia, mantenimento del decoro, buona conservazione etc. Alla scadenza del contratto sarà redatto nuovo verbale di consistenza e il Concedente potrà richiedere la rimessa in pristino dei luoghi oggetto di concessione secondo quanto risulterà dal confronto fra la situazione iniziale e quella finale, fatti comunque salvi gli interventi eventualmente effettuati e preventivamente autorizzati dal Concedente.

Art. 5 - Condizioni per la realizzazione delle attività

Per la migliore riuscita del progetto culturale e della sua sostenibilità la concessione degli spazi sarà a titolo gratuito.

Oltre alla realizzazione delle progettualità rivolte ai giovani e delle attività culturali di cui all'art. 3 sono a carico del concessionario i seguenti oneri:

- a. la realizzazione degli allestimenti e degli arredi mancanti (degli immobili e dell'area esterna compresa quella a verde);
- b. la manutenzione ordinaria dell'intera struttura e della eventuale area esterna, compresa quella a verde;
- c. il pagamento delle utenze.

Relativamente ai programmi di attività il gestore potrà avvalersi per il loro svolgimento anche di soggetti diversi.

Il coordinamento e la responsabilità dell'intero progetto resta comunque a carico del soggetto aggiudicatario gestore concessionario che sarà altresì responsabile:

- dei rapporti con l'Amministrazione Comunale;
- della corrispondenza delle attività culturali svolte nella struttura con il progetto di gestione presentato in sede di selezione;
- della programmazione e calendarizzazione delle attività;
- dei contatti con la cittadinanza, e in generale con l'utenza del Centro;
- della corretta applicazione del contratto di lavoro nei confronti degli operatori impiegati;
- della sicurezza di chi opera nella struttura e di chiunque vi acceda a qualunque titolo;
- degli eventuali danni causati a terzi o all'immobile stesso nello svolgimento delle attività;
- del rispetto della normativa vigente in termini di contenimento dell'inquinamento acustico;
- dell'acquisizione di tutti i titoli necessari abilitanti per la realizzazione delle attività.

I rapporti tra il concessionario e l'Amministrazione dovranno essere improntati alla massima collaborazione, prevedendo incontri periodici, decisi in maniera concorde tra le parti, tra il concessionario e i referenti del Comune. Il concessionario garantirà la copertura assicurativa dei propri operatori in relazione al servizio prestato, sia durante lo svolgimento dell'attività professionale, che durante i percorsi necessari allo svolgimento del lavoro.

Art. 6 - Soggetti ammessi

Sono ammessi a partecipare alla presente selezione gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice dei contratti.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

1. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
2. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.443;

3. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615 – ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
4. le cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali;
5. le associazioni o Fondazioni di Volontariato di cui alla L. 266/1991 regolarmente iscritte all'albo della regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando, ove istituito. L'iscrizione è condizione sia per la partecipazione sia per la stipula del contratto sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale. Pertanto, qualora l'associazione fosse cancellata dall'albo non si darà luogo alla stipula del contratto, ove la stessa risulti aggiudicataria;
6. le Associazioni o Fondazioni di Promozione Sociale di cui alla L. 383/2000 regolarmente iscritte all'albo della regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando, ove istituito. L'iscrizione è condizione sia per la partecipazione sia per la stipula del contratto sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale;
7. le Associazioni o Fondazioni Culturali;
8. le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche;
9. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui ai punti precedenti i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
10. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui ai punti precedenti, in forma di società ai sensi dell'art. 2615 – ter del codice civile.

Art. 7 – Soggetti esclusi

Non è ammessa la partecipazione alla selezione dei soggetti per i quali sussistano:

- 1) le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice dei Contratti;
- 2) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 8 – Requisiti di ordine generale

1. Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o iscrizione nel repertorio economico amministrativo della camera di commercio o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.
2. a) **solo** per le associazioni di volontariato: iscrizione all'albo regionale - articolazione provinciale - delle associazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991, senza procedura di revoca;

b) **solo** per le cooperative di servizi o cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali: Iscrizione nell'apposito albo regionale ex L. 381/91, nelle categorie di cui allo schema:

- cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali iscritte nella sezione "A" o "C" dell'albo istituito dalla Regione Toscana con L.R.T. 87/97,

oppure

- cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali iscritte nella sezione "A" o "C" di altro albo regionale ex L. 381/91 (ove istituito),

oppure

- cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali non iscritte nell'albo ex L. 381/91 in quanto con sede legale in regioni che ancora non ne dispongono, purché in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo della Regione Toscana;

c) **solo** per le associazioni di promozione sociale: iscrizione all'albo regionale – articolazione provinciale - delle Associazioni di Promozione Sociale L.383/2000, senza procedura di revoca.

Art. 9 – Requisiti di ordine speciale

I soggetti partecipanti dovranno possedere i seguenti requisiti di ordine speciale:

Capacità tecnico-organizzativa:

Aver svolto, per almeno due anni negli ultimi cinque anni, la gestione di attività culturali similari a quanto previsto dall'art. 3 da dichiarare sull'apposito Modulo A) con descrizione analitica delle attività realizzate, l'oggetto, il periodo e il luogo di svolgimento.

Art. 10 – Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione comunale. L'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. Il Comune di Firenze, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice dei Contratti, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dei

mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il Comune di Firenze può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico del raggruppamento che assuma qualifica di mandatario nei modi previsti dal codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. Non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata a eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla selezione anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai consorziati individuati dal consorzio di cui sono membri quali esecutori della concessione è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima selezione. In caso di violazione sono esclusi dalla selezione sia il consorzio, sia il consorziato e applicato l'art. 353 del codice penale.

E' vietata l'associazione in partecipazione.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza del presente divieto comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti dalle procedure di affidamento relative alla presente selezione ovvero l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

I requisiti di ordine generale di cui all'art. 8 devono essere possedute da ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi.

I requisiti di ordine speciale relativi all'art. 9 devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio nel suo complesso. Per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) costituiti da meno di cinque anni, si applicano le disposizioni dell'art. 47, comma 2 del Codice dei Contratti.

Art. 11 - Avalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice dei contratti, il concorrente, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso del requisito di ordine speciale di cui all'articolo 9 dell'avviso (esperienze maturate per almeno due anni negli ultimi cinque anni), avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avalimento.

Il concorrente allega, inoltre:

- 1) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima dichiara di non incorrere nelle cause di esclusioni previste dall'art. 80 del Codice dei Contratti e con la quale si obbliga, verso il concorrente e verso l'Amministrazione Comunale, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla selezione in proprio o come associata o consorziata;
- 3) copia del contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire il requisito e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'assegnazione. A tal fine il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Art. 12 – Comunicazioni dell'Amministrazione comunale

Ai fini delle comunicazioni da parte dell'Amministrazione Comunale, i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda l'indirizzo PEC.

Tutte le comunicazioni tra Amministrazione Comunale ed operatori, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: direttore.cultura@pec.comune.fi.it e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al RUP; diversamente si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Art. 13 – Sopralluogo

I soggetti che intendono partecipare alla selezione dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo agli spazi di cui al presente avviso, nei modi e nei tempi da concordare con l'Ufficio Politiche Giovanili, telefonando al numero 055/2625965 dal lunedì al venerdì con orario 9.00 – 13.00.

Art. 14 – Modalità di partecipazione

I soggetti interessati potranno presentare in un unico plico chiuso la domanda e la documentazione richiesta **entro e non oltre le 13.00 di venerdì 28 settembre 2018** all'Ufficio Protocollo della Direzione Cultura e Sport – via Garibaldi n. 7, 50123 Firenze.

Il rispetto della scadenza è perentorio e a tal fine farà fede esclusivamente il numero di protocollo e l'ora apposti sul plico dall'Ufficio Protocollo della Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze. **Non farà fede dunque il timbro postale.**

L'Ufficio Protocollo della Direzione Cultura e Sport osserva il seguente orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00, il martedì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 17.00.

Le buste che perverranno oltre il termine di cui sopra saranno dichiarate inammissibili.

Il plico dovrà riportare sul frontespizio i seguenti dati:

- la dicitura **“Selezione per gestione attività culturali presso Gavinuppia e Laboratorio L'Artificio”**
- l'indicazione della ragione sociale/denominazione, della sede e dei numeri telefonici del concorrente. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Il plico dovrà contenere due buste, ciascuna delle quali chiusa, recanti rispettivamente la dicitura:

- BUSTA A) DOCUMENTAZIONE
- BUSTA B) OFFERTA TECNICA E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

La **busta A)** riportante la dicitura **“Documentazione”** dovrà contenere:

1. la Domanda di partecipazione con marca da bollo di € 16,00 contenente dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o notorietà (ai sensi del DPR 445/2000), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente con allegata la copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, di cui all'allegato Modulo A).
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere presentata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio cui dovranno essere allegate copie fotostatiche di validi documenti di identità dei sottoscrittori. La Domanda dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza di uno di essi qualificato come mandatario.
2. Attestazione di partecipazione al sopralluogo (articolo 13 del presente avviso).
3. Garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, nella forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa nella misura di € 1.000,00 ai sensi dell'articolo 23 del presente avviso.

La **busta B)** riportante la dicitura **“Offerta tecnica”** dovrà contenere:

1. Progetto illustrativo, ben sviluppato, delle attività culturali da realizzare, richieste e declinate all'articolo 3 del presente avviso.

2. Piano organizzativo generale con indicazione delle modalità di gestione delle due strutture e delle attività culturali (comprese le eventuali attività previste per il periodo estivo nell'area esterna del centro Gavinupia). Nel predetto piano si dovranno indicare anche il numero e le qualifiche degli operatori culturali impiegati.
3. Piano economico finanziario del progetto complessivo, dal quale si evinca con chiarezza la sostenibilità dell'intero progetto presentato, con riferimento alle voci di spesa e di entrata.

Apertura della documentazione amministrativa

Il RUP procederà all'apertura dei plichi pervenuti, che avverrà in seduta pubblica, presso i locali della Direzione Cultura e Sport via Garibaldi n. 7, 50123 Firenze, piano terreno. La data della predetta seduta sarà pubblicata sulla rete civica del Comune di Firenze nella sezione Avvisi.

Il RUP verificherà il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, controllerà la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente, il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente avviso;
- b) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 15;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Valutazione delle proposte culturali

Conclusa la prima seduta pubblica, una commissione tecnica, appositamente nominata e costituita, in seduta riservata, procederà alla valutazione delle proposte culturali presentate e all'attribuzione dei relativi punteggi in base ai criteri di valutazione previsti al successivo articolo 16.

Art. 15 – Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni rese, con esclusione di quelle afferenti alla proposta culturale di cui alla busta "B", possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di selezione;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta progettuale.

Art. 16 – Criteri di valutazione e modalità di aggiudicazione

La Commissione tecnica procederà alla valutazione delle proposte ammesse, all'attribuzione dei punteggi, alla formulazione della graduatoria.

La Commissione procederà alla valutazione delle proposte progettuali attribuendo un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti, applicando i seguenti criteri e sub criteri:

CRITERI	PUNTEGGIO
a. Qualità del progetto culturale rivolto ai giovani: - originalità e capacità di coinvolgimento del progetto <i>max 15 punti</i> - numero di attività ed eventi gratuiti per i giovani <i>max 15 punti</i>	30 punti
b. Corsi culturali: - qualità e consistenza <i>max 15 punti</i> - tariffe orarie e/o quote di partecipazione <i>max 10 punti</i>	25 punti
c. sinergie con i soggetti culturali del territorio	15 punti
d. Qualità e quantità degli spettacoli, workshop e performance da offrire gratuitamente alla cittadinanza	10 punti
e. Piano organizzativo e gestionale	10 punti
f. Piano economico finanziario: valutazione della sostenibilità dell'intero progetto	10 punti

La Commissione determinerà i punteggi per ogni progetto applicando al punteggio stabilito per ogni criterio e sub criterio, i seguenti coefficienti moltiplicatori di giudizio:

Ottimo	1
Molto buono	0,8
Buono	0,6
Sufficiente	0,4
Scarso	0,2
Insufficiente	0,0

Motivazione del coefficiente moltiplicatore di giudizio:

Ottimo - Descrizione molto ben strutturata che sviluppa in modo chiaro, preciso ed approfondito gli elementi richiesti: 1

Molto Buono - Descrizione strutturata che sviluppa con alcuni approfondimenti gli elementi richiesti: 0,8

Buono - Descrizione adeguata che sviluppa gli elementi richiesti senza particolari approfondimenti: 0,6

Sufficiente - Descrizione accettabile ma poco strutturata e poco sviluppata degli elementi richiesti: 0,4

Scarso - Descrizione mediocre e non sufficientemente sviluppata degli elementi richiesti: 0,2

Insufficiente - Descrizione carente, generica ed inadeguata degli elementi richiesti: 0.

La Commissione si riserva di chiedere eventuali chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione presentata.

Non saranno ritenute valide le offerte che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 40/100.

Saranno inseriti in graduatoria i progetti che avranno ottenuto un punteggio minimo complessivo di 40 su 100. Risulterà aggiudicatario il soggetto che avrà presentato la proposta che avrà ottenuto il maggior punteggio. In caso di parità, sarà data priorità alla proposta che avrà conseguito il punteggio maggiore per gli aspetti inerenti la qualità del progetto culturale rivolto ai giovani (Criterio b).

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato secondo il disposto dell'art. 71 DPR 445/2000. Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale del dichiarante, la decadenza dei soggetti partecipanti alla procedura di selezione.

Il presente avviso non vincola l'Amministrazione comunale la quale si riserva la facoltà di annullare o revocare la procedura anche in presenza di proposta idonea, senza che si costituiscano diritti o pretese di risarcimenti a qualsiasi titolo a favore dei partecipanti.

Nulla spetterà ai concorrenti a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi spesa ed onere incontrati nell'elaborazione degli elaborati presentati in sede di gara, i quali non saranno in alcun caso restituiti, anche ove il concorrente non risultasse aggiudicatario.

Art. 17 - Obblighi del Concedente

E' posta a carico del Comune di Firenze la manutenzione straordinaria degli immobili oggetto del presente avviso.

Art. 18 - Obblighi del Concessionario

Oltre a quanto già previsto nel presente avviso, saranno posti a carico del concessionario i seguenti obblighi:

- la realizzazione di tutti gli allestimenti ed arredi mancanti;
- la manutenzione ordinaria, ivi inclusa l'area esterna del Centro Gavinuppia;
- tutte le azioni ed i compiti previsti dal D.M. 569 del 20.5.1992 in materia di gestione della sicurezza;
- tutti gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche (riguardanti miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro), e al D.M.10.03.98 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza), in

particolare l'aggiudicatario dovrà, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, redigere per l'intera struttura la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nonché il piano di evacuazione per l'intera struttura, curando altresì la dotazione delle relative planimetrie d'emergenza e assicurando l'informazione e la formazione di tutto il personale coinvolto);

- la corresponsione annuale della Tassa smaltimento rifiuti;
- la sorveglianza e la pulizia degli spazi sia durante le iniziative che nei periodi di sosta fra queste;
- l'eliminazione degli eventuali danni recati al patrimonio comunale, rimessa in pristino dello spazio concesso, e di quanto altro possa occorrere, per restituire l'immobile nelle condizioni originarie;
- tutti gli adempimenti e gli oneri di ogni tipo, che derivano o potranno derivare dalla realizzazione del progetto complessivo, per cui il Comune di Firenze è da ritenersi liberato da qualsiasi responsabilità civile e penale, che possa sorgere dal mancato rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, nonché per eventuali danni cagionati a cose e persone, che dovessero verificarsi nel corso dell'intera attività;
- la realizzazione delle opere necessarie in relazione agli usi specifici cui l'immobile è destinato, anche in relazione a nuove normative che dovessero entrare in vigore in corso di rapporto. Dette opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e solo dopo aver ottenuto, da parte dei competenti organi, tutti gli atti abilitanti in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia. Le opere dovranno essere eseguite solo dopo aver ricevuto il nulla osta della Direzione concedente facendo salva l'acquisizione a proprie cure a spese di nulla osta esterne dall'Amministrazione Comunale. In particolare, viene precisato che ogni modifica che il concessionario intenderà apportare alla impiantistica dovrà essere previamente comunicata ed autorizzata dall'Amministrazione comunale. Le opere che il concessionario eseguirà durante il periodo della concessione rimarranno a totale beneficio del Comune, senza che il concessionario abbia diritto a rimborso alcuno, fermo restando il diritto del Comune di richiedere la restituzione in pristino. Il concessionario rinuncia altresì irrevocabilmente ad ogni indennizzo o diritto eventualmente spettante ai sensi del codice civile ed ai sensi del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche, in relazione alle opere realizzate sull'immobile. Il concessionario solleva altresì il Comune di Firenze da ogni responsabilità, sia civile che penale, in dipendenza di tali lavori, nonché da ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'esecuzione di lavori, da guasti, da furti e da qualsiasi altra causa.
- l'acquisizione dei necessari titoli abilitanti per la realizzazione delle attività e per la gestione degli immobili.
- il rispetto e l'attuazione di quanto previsto dalle specifiche normative nazionali e regionali in materia di pubblica sicurezza, servizio d'ordine, pronto soccorso etc., anche con riferimento a quanto precisato in ordine alle competenze e agli obblighi dei soggetti organizzatori di eventi pubblici dalla delibera della Giunta regionale Toscana del 23 febbraio 2015, n. 149 ("Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante "Linee d'indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate"), dalla Circolare del Capo della Polizia del 7 giugno 2017 (cd. "Circolare Gabrielli"), dalla Direttiva del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del 19 giugno 2017 ("Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety"), dalla Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno del 28 luglio 2017 ("Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche"),

dalla Direttiva del Prefettura di Firenze-Ufficio Spettacolo del 23.6.2017 prot. 74269 (eventi di pubblico spettacolo - richiesta parere e trasmissione documentazione), dalla Circolare del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 19/10/2017 e da qualsiasi ulteriore disposizione vigente in materia o che possa entrare in vigore.

Qualora sia attivata un'eventuale attività esterna al Centro Gavinuppia, il concessionario dovrà rispettare tutte le norme igienico-sanitarie e fiscali, quelle relative al commercio, alla somministrazione, in materia di edilizia, urbanistica, di sicurezza, di pubblico spettacolo e, più in generale, tutta la normativa vigente in materia per l'esercizio delle attività previste, acquisendo i necessari titoli abilitanti.

Il concessionario dovrà presentare alla Direzione Cultura all'inizio di ogni anno una relazione che indichi la programmazione delle attività, nonché, a conclusione della programmazione annuale, il rendiconto economico di tutte le attività realizzate nelle strutture, ivi compresa la documentazione contabile delle spese sostenute e delle entrate incassate.

E' fatto divieto al Concessionario di installare nei locali concessi video-giochi, slot-machine e ogni altro gioco meccanico o elettronico.

L'aggiudicatario è responsabile esclusivo per ogni onere e responsabilità artistica, tributaria, finanziaria e assicurativa per la concessione degli immobili, delle attrezzature e delle attività che vi realizza nonché per il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e sanitario del personale e degli operatori necessari per lo svolgimento delle attività, senza alcuna possibilità di rivalsa sul Comune di Firenze.

Art. 19 – Dichiarazioni relative al Protocollo di Legalità

L'Amministrazione Comunale effettuerà i controlli previsti dall'art. 7 del Protocollo di legalità approvato dal Comune di Firenze con deliberazione n. 2015/G/00082 del 13/03/2015 e sottoscritto il 16 marzo 2015 dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze. In esito ai suddetti controlli, pertanto, non concederà gli immobili a coloro nei cui confronti risulti essere stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ovvero ricorra alcuna delle circostanze previste dall'art. 84, comma 4, lettera a) o b) del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 20 – Polizza assicurativa

Il concessionario dovrà stipulare:

- polizza RCTO inerente l'esercizio dell'attività svolta dall'Associazione nell'ambito dei locali concessi dal Comune: massimale RCT € 3.000.000,00 unico - max RCO (qualora abbia dipendenti) € 3.000.000,00 con il limite di e 1.000.000,00 per ogni persona infortunata. La polizza dovrà inoltre prevedere le seguenti estensioni di garanzia:
- danni a cose e locali in consegna e custodia con limite di risarcimento di almeno € 500.000,00 per sinistro e per anno;
- danni da incendio derivanti da incendio di cose dell'Assicurato con limite di risarcimento di almeno € 500.000,00 per sinistro e per anno;
- RC personale di tutti gli addetti all'esercizio dell'attività ed eventuali collaboratori e volontari;

- danni a terzi cagionati da eventuali collaboratori e volontari impiegati nell'attività esercitata;
- RC inerente le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 (sicurezza nei luoghi di lavoro);
- esclusione dell'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Firenze, dei suoi amministratori e dipendenti;
- polizza incendio inerente i fabbricati Gavinuppia e Laboratorio L'Artificio di proprietà del Comune per una somma di € 3.000.000,00 per ciascuno immobile, riferita al valore di ricostruzione a nuovo dei fabbricati stessi (materiale per la ricostruzione e relativo costo della mano d'opera), escluso il valore dell'area.

Art. 21 – Subconcessione

La sub concessione non è consentita, pena la revoca della concessione.

Art. 22 – Revoca della concessione

Il Comune di Firenze procederà alla revoca della concessione nel caso in cui venisse riscontrato lo svolgimento negli immobili, di attività contrastanti con lo scopo per il quale tali immobili vengono concessi, in particolare nel caso non venissero svolte le attività richieste all'art. 3.

È altresì, facoltà del Comune di Firenze procedere alla revoca della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Qualora la revoca sia disposta per inadempienza del concessionario è facoltà al Comune di trattenere la cauzione definitiva prestata prima della stipula del contratto. L'avvio e la conclusione del procedimento di revoca del contratto sono comunicati al Concessionario con PEC, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto. Nella comunicazione di avvio viene assegnato il termine per presentare le proprie controdeduzioni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art. 23 – Garanzie fideiussorie (provvisoria e definitiva)

L'offerta dovrà essere corredata di garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", nella forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa nella misura di € 1.000,00, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione. Essa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta del Comune di Firenze. La garanzia deve avere efficacia per almeno 210 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Il Concessionario prima della stipula del contratto costituirà una garanzia fideiussoria, nella forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa nella misura di € 15.000,00, a garanzia delle spese che il Comune di Firenze dovesse eventualmente sostenere per inadempimento degli obblighi del Concessionario.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta del Comune di Firenze.

La fideiussione deve essere rilasciata per l'intero periodo della concessione, aumentato di 60 giorni.

Art. 24 – Spese contrattuali

Tutte le spese relative alla concessione e consequenziali alla medesima sono a carico del concessionario.

Art. 25 – Controlli sulle attività

Sarà facoltà del Comune di Firenze effettuare, in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, controlli per verificare la rispondenza delle attività svolte alle prescrizioni del vigente avviso nonché al progetto presentato in sede di selezione.

Il Concessionario dovrà presentare periodicamente una relazione concernente i dati sulle attività svolte, gli interventi ed i risultati raggiunti, comprensiva delle risultanze di bilancio idonee a dimostrare il reinvestimento degli eventuali utili di gestione in ulteriori attività culturali.

Art. 26 – Dati personali

Il Comune di Firenze tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Art. 27 – Definizione delle controversie

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo approvato dal D.Lgs. n. 104/2010.

Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art.120 del citato D.Lgs. V comma. Ai sensi dell'art. 209, comma 2, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2 è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 28 – Rinvio

Per tutto quanto non è previsto e specificato dal presente avviso si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 29 - Responsabile del Procedimento e riferimenti ufficio

Responsabile del procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Luana Nencioni, Dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport.

Art. 30 - Informazioni

Eventuali richieste di chiarimenti sul presente avviso, dovranno pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica: rinaldo.rinaldi@comune.fi.it, entro e non oltre il 13 settembre 2018.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno oltre tale termine.

Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate nella Rete Civica del Comune di Firenze, nella sezione Avvisi, in forma anonima entro il 18 settembre 2018.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o in altra forma, diversa da quella suindicata.

La Dirigente
Dott.ssa Luana Nencioni